



GLI ATLETI

passato, presente e futuro dei «prestatori di attività sportiva»



CORSO DI DIRITTO SPORTIVO 2024/2025

Sebbene nel periodo di massima influenza e “più genuina” influenza del mondo greco “l’atletismo importato in Roma suggerì manifestazioni spesso con carattere votivo e religioso atte a perpetrare grazie dagli dei” con il trascorrere del tempo emersero alcune significative differenze e “il realismo romano, che tante volte aveva fatto proprie, trasformandole, istituzioni greche, ancora una volta agì proprio su questo aspetto del costume” (Gualazzini)



uomini liberi
con personalità giuridica
in grado di stipulare contratti
responsabili dei comportamenti



“ingenui solent certare” si legge in in D. 9.2.7.4. (Ulpiano 18 ad edictum 25)

(D. 3.2.4pr, Ulp 6, ad ed.) “Athletas autem Sabinus et Cassius reponderunt omnino artem ludicam non facere: virtus enim gratia hoc facere. et generaliter ita omnes oponentur ut tuile videtur, un neque thymelici neque xystici neque agitadores nec qui aquam equis spergunt ceteraque eorum ministeria, qui certaminibus sacris deserviunt, ignominiosi habeantur”.

Giochi Olimpici



Certamina licita

Certamina atletica

Ludi Gladiatori


La scriminante sportiva nei Digesta

“Si quis in colluctation vel in pancrati, vel pugiles dum se inter alius alium occiderit, si quidem in publico certamine aius alium occiderit, cessat Aquilia, quia gloriae causa et virtutis, non iniuriae gratia videtur damnum datum. hoc autem in servo non procedit, quoniam ingenui solent certare: in filio familias vulnerato procedit. planem si cedentem vulneravit, erit Aquiliae locus, aut si non in certamen servum occidit, nisi domino committente hoc factum sit: tunc enim aquilia cessat”.

«la posizione dell’atleta nella società greco-romana era, dunque, certamente tra le migliori, in quanto egli fruiva spesso di privilegi e di una particolare posizione giuridica sia nel caso in cui fosse stato soggetto a pubbliche funzioni, che gli avessero tolto tempo ed energia per il suo lavoro, sia nel caso in cui gli fossero occorsi incidenti durante lo svolgimento delle competizioni sportive, in modo particolare quando egli ne fosse stato la causa»



Carta Olimpica



1 Composition and General Organisation of the Olympic Movement

1. Under the supreme authority and leadership of the International Olympic Committee, the Olympic Movement encompasses organisations, athletes and other persons who agree to be guided by the Olympic Charter. The goal of the Olympic Movement is to contribute to building a peaceful and better world by educating youth through sport practised in accordance with Olympism and its values.
2. The three main constituents of the Olympic Movement are the International Olympic Committee ("IOC"), the International Sports Federations ("IFs") and the National Olympic Committees ("NOCs").
3. In addition to its three main constituents, the Olympic Movement also encompasses the Organising Committees of the Olympic Games ("OCOGs"), the national associations, clubs and persons belonging to the IFs and NOCs, particularly the athletes, whose interests constitute a fundamental element of the Olympic Movement's action, as well as the judges, referees, coaches and the other sports officials and technicians. It also includes other organisations and institutions as recognised by the IOC.

atleti portatori degli interessi che costituiscono elemento fondamentale dell'agire del Movimento Olimpico



Gli atleti nell'ordinamento sportivo contemporaneo

Alla ricerca di una definizione.....

nel dizionario della lingua italiana «atleta» indica una
«persona impegnata assiduamente o con intenti agonistici in attività sportive»

nella normativa sportiva non troviamo alcuna definizione....

..diverse indicazioni:

Carta Olimpica -- art.1

Statuto CONI -- Art.31

Legge 14.12.2000 n.376 art.1, art. 9

(altrove si parla di «tesserato», «partecipante alla competizione», «componenti dell'ordinamento sportivo»....)

D. lgs. 36/2021 : non contempla «atleta» tra i termini da definire, ma indica gli atleti come prima categoria soggettiva nell'ambito della definizione di «lavoratore sportivo» (lett. dd) e per la prima volta contempla la definizione di «cavallo atleta» come equide registrato e partecipante alle competizioni agonistiche

Legge 14.12.2000 n.376

ART.1

Costituiscono doping la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare **le prestazioni agonistiche degli atleti.**

In presenza di **condizioni patologiche dell'atleta** documentate e certificate dal medico, **all'atleta stesso può essere prescritto specifico** trattamento purché sia attuato secondo le modalità indicate nel relativo e specifico decreto di registrazione europea o nazionale ed i dosaggi previsti dalle specifiche esigenze terapeutiche. **In tale caso, l'atleta ha l'obbligo** di tenere a disposizione delle autorità competenti la relativa documentazione e può partecipare a competizioni sportive, nel rispetto di regolamenti sportivi, purché ciò non metta in pericolo la sua integrità psicofisica.

ART.9

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, compresi nelle classi previste all'articolo 2, comma 1, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di **alterare le prestazioni agonistiche degli atleti**, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze.

(omissis)

Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, aggiornato con le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120 (recante “Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40”), pubblicato in G.U., Serie Generale, n. 206 del 4 settembre 2023.

Art. 2 definizioni

g) cavallo atleta: l'equide registrato, non destinato alla produzione alimentare, utilizzato per lo svolgimento dell'attività sportiva e la partecipazione alle competizioni sportive equestri;

dd) lavoratore sportivo: l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara e ogni altro tesserato che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo nei termini indicati dall'articolo 25;

Titolo III
PERSONE FISICHE

Capo I

Atleti


Art. 15

Tesseramento

1. Il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una associazione o società sportiva, **con i Gruppi Sportivi Militari o i Corpi civili dello Stato** e, nei casi ammessi, con una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva, **anche paralimpici**.

Atleta

colui che **pratica una attività sportiva**, con l'intento di misurarsi con altri praticanti la medesima disciplina



Attività sportiva riconosciuta dal CONI

Il punto dirimente è l'atto di TESSERAMENTO con il quale il praticante attività sportiva assume lo status di soggetto dell'ordinamento sportivo e quindi la qualifica di atleta rilevante ai fini della normativa endo-ordinamentale e delle normative statali relative al fenomeno sportivo

Dal tesseramento deriva l'acquisizione dello STATUS DI ATLETA come soggetto dell'ordinamento sportivo

Statuto CONI - Art. 31 – Atleti

1. Gli atleti sono inquadrati presso le società e associazioni sportive riconosciute, tranne i casi particolari in cui sia consentito il tesseramento individuale alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva.
2. Gli atleti sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive.
3. Gli atleti devono praticare lo sport in conformità alle norme e agli indirizzi del CIO, del CONI e della Federazione nazionale di appartenenza; essi devono altresì, rispettare le norme e gli indirizzi della competente Federazione internazionale, purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del CIO e del CONI.
4. Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della competente Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.
5. Ai sensi di quanto disposto dalla Carta Olimpica, è costituita presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) la Commissione Nazionale Atleti. La sua composizione e il relativo funzionamento vengono disciplinati dal Consiglio Nazionale del CONI.

Statuto CIP - Art. 35 – Atleti

1. Gli atleti sono inquadrati presso le società e associazioni sportive riconosciute, tranne i casi particolari in cui sia consentito il tesseramento individuale alle Entità sportive paralimpiche.
2. Gli atleti sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive.
3. Gli atleti devono praticare lo sport in conformità alle norme e agli indirizzi del dell'IPC/CIO, del CIP e della Federazione Sportiva Paralimpica di appartenenza; essi devono altresì rispettare le norme e gli indirizzi della competente Federazione internazionale, purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi dell'IPC/ CIO e del CIP.
4. Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della competente FSP, FSNP, DSP e DSAP, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.
5. Ai sensi di quanto disposto dall' Handbook Paralimpico, è costituita presso il CIP la Commissione Nazionale Atleti. La sua composizione ed il relativo funzionamento vengono disciplinati da apposito regolamento approvato dalla Giunta Nazionale

Gli atleti sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive.

Fair Play: chi gioca lealmente è sempre vincitore

(Codice di Etica Sportiva del Consiglio d'Europa, adottato a Rodi il 13-15 maggio 1992)

Principio di lealtà

(Codice di Comportamento sportivo- CONI)

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva.

Rispetto della regola tecnica

Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della competente Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

Collegio di Garanzia dello Sport, sez.
un., 12.9.2017 n. 66 – FIT c.
Giorgi (giurisdizione sportiva)

Statuto CONI, art.29 c.6

Le società ed associazioni sportive sono tenute a mettere a disposizione delle rispettive Federazioni sportive nazionali e Discipline sportive associate gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali italiane.

Art. 76 NOIF

Regolamenti e Carte Federali

Autonomia delle FSN nel determinare l'entità delle sanzioni

Soggettività di diritto sportivo // Status di Atleta

Gli atleti devono praticare lo sport in conformità alle norme e agli indirizzi del CIO, del CONI e della Federazione nazionale di appartenenza; essi devono altresì, rispettare le norme e gli indirizzi della competente Federazione internazionale, purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del CIO e del CONI.

Norme organizzative dell'attività sportiva e delle attività federali

Vincolo sportivo (fino alla completa abolizione)

Vincolo di giustizia

Distinzione tra settore professionistico e dilettantistico

Distinzione tra prestazione lavorativa e prestazione volontaria

Distinzione tra gare maschili e femminili e regolamentazione delle situazioni DSD

Attività Sportiva: le classificazioni dopo la riforma

Attività sportiva come prestazione di lavoro (settore professionistico e settore dilettantistico) : artt. 25-28; artt. 31-38

Attività sportiva come attività di volontariato : art. 29

Attività sportiva & prestazione sportiva

Rileggendo il testo del d.lgs. 36/2021, sembra però che i due termini siano confusi....

Attività: pratica svolta liberamente

Prestazione : pratica dedotta in obbligazione // esistenza di un rapporto

Valore sociale dello sport *versus* Valore economico dello sport

Ritorno dal contratto allo status?

❖ **Tesseramento Status Attività**

❖ **Lavoro Contratto Prestazione**

Riforma dell'ordinamento sportivo attuazione della delega ex art.5 l.86/2019 d.lgs. n. 36/2021

Lavoratore sportivo come categoria unitaria

Riconoscimento delle tutele previdenziali, assistenziali e del trattamento tributario agevolato per le discipline sportive «non economicamente rilevanti»

Tutela sanitaria rafforzata

Tutela della sicurezza degli atleti ed in particolare tutela degli atleti più giovani

Abolizione del «vincolo sportivo»

Formalismo contrattuale ed obblighi di deposito «rafforzati»

Promozione dello sport femminile

Contrasto alle forme di discriminazione e disegualianza

Status di atleta – tesseramento – qualifica di lavoratore sportivo

(dopo il cd. correttivo-bis)

«E' lavoratore sportivo **ogni altro tesserato**, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.»

Lo sportivo volontario o il volontario sportivo?

Attività per finalità di promozione dello sport, con il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali

Soggetti beneficiari: società e associazioni sportive [non solo dilettantistiche], FSN, DSA, EPS, anche Paralimpici, CONI, CIP, Sport e Salute □ Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti □ Assenza di retribuzione, ma possibilità soltanto di rimborso (a piè di lista) delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente □ Incompatibilità delle prestazioni sportive di volontariato con qualsiasi forma di lavoro presso l'ente

Obbligo di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi a carico degli enti che si avvalgono di volontari